



COMUNE DI
PESCOPENNATARO

Prot. N°0000885

in Partenza del 22-05-2015 8:15:40
Categoria 12 Classe 1



COMUNE DI PESCOPENNATARO

Settore I° Amministrativo – Servizi sociali

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CONDUTTORI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO ANNUALITÀ 2015 (art. 11 della Legge n. 431/98)

IL SINDACO

RENDE NOTO

Ai sensi e per gli effetti della:

- Legge 9 dicembre 1998 n.431 – art.11;
- Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29.01.2015, pubblicato sulla G.U. n.54 del 06.03.2015;
- delibera di Giunta Regionale del Molise recante disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2015;

I cittadini interessati ad ottenere l'erogazione del contributo dovranno presentare domanda, al Comune di PESCOPENNATARO, sull'apposito modulo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, entro e non oltre il 30 giugno 2015, presso gli uffici del Comune di Pescopennataro, Servizi alla Persona.

Art. 1 Destinatari

1. Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di PESCOPENNATARO e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
2. Destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
3. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
4. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio Nazionale ovvero dal almeno 5 anni nella Regione Molise;
5. Il contratto deve:
 - risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - permanere per tutto il 2015, periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.13/1989, sito in qualsiasi località del territorio Nazionale;
- non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 Requisiti

- a) La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. (**FASCIA A**): reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare **uguale o inferiore** alla somma di due pensioni minime INPS (**€ 13.062,14**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
 2. (**FASCIA B**) : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.
2. Sono ammessi alla presentazione del reddito: **il CUD - il Modello Unico- il Modello 730-**

Art.3 Determinazione del punteggio da attribuire alle domande

Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 12.153,18 di cui al punto 1 - lettera d1:

A1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;

A2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54 punti 5;

da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;

da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;

da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;

da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;

oltre € 8.087,72 punti 0.

B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.822,90 di cui al punto 1) - lettera d2:

B1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

B2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare:

fino a € 1.617,54 punti 5;

da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4;

da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3;

da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2;

da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1;

oltre € 8.087,72 punti 0.

A parità di punteggio si terrà conto del reddito complessivo imponibile, con precedenza ai redditi più bassi. In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di arrivo della domanda stessa.

Art. 4 Durata e determinazione ammontare del contributo

a) Il contributo annuale è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla Regione Molise. Qualora le risorse concesse dalla Regione Molise siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

b) L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **“canone annuo massimo ammissibile”**, al netto degli oneri accessori, e il **“canone sopportabile”** in relazione alla situazione economica del beneficiario. L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in **fascia A)** e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in **fascia B)**.

c) Per i nuclei familiari che includono al loro interno ultra-sessantacinquenni, o disabili con invalidità **superiore al 67%**, il contributo da assegnare è incrementato fino a un massimo del **25%**, entro il limite massimo del contributo per ciascuna fascia (indicato sopra all'art. 2).

d) L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

e) Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Art. 5 Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di PESCOENNATARO provvederà al pagamento del contributo non appena la REGIONE MOLISE, avrà erogato le somme del fondo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, del canone di locazione per l'annualità 2015, entro il 15/01/2016. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione **per tutto l'anno 2015.**

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi **entro 20 giorni dal decesso** ne facciano specifica richiesta, presentando idonea certificazione e/o dichiarazione che attesti il loro titolo giuridico.

Art. 6 Presentazione delle domande e disponibilità della modulistica

L'istanza di richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il nucleo familiare, utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dal Comune e disponibile presso:

- gli uffici comunali siti in via Rio Verde n.16;
- il sito internet del Comune di PESCOENNATARO, al seguente indirizzo:

www.comunepescopennataro.is.it;

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento d'identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicata nel modulo di domanda.

Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Molise dovesse modificare le norme del presente bando, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Pertanto il richiedente già dalla presentazione della domanda accetta l'eventuale esclusione per modifica dei requisiti esposti nel presente bando.

Art.7 termini di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30.06.2015.** Gli uffici comunali offrono la propria disponibilità per la compilazione delle domande stesse nei giorni di apertura al pubblico.

Le istanze presentate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.

Art. 8 Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per:

- a) il contratto di locazione dell'immobile, che dovrà essere allegato in copia chiara e leggibile;
- b) la ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno, che dovrà essere anch'essa allegata in copia- e/o copia cedolare secca- non scaduta-
- c) fotocopia del documento di identità;
- d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, per l'anno **2014**;
- e) dichiarazione ISEE;
- f) *(per gli immigrati)* certificato storico di residenza (o autocertificazione) **da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima regione**;
- g) *(eventuale)* copia del certificato d'invalidità (superiore al **67%**), rilasciato da parte della Commissione A.S.L., di persone portatrici di handicap presenti nel nucleo familiare.

Il richiedente dovrà utilizzare la modulistica fornita dall'Amministrazione, pena di esclusione.

Art. 9 Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici conseguiti..

L'Amministrazione Comunale si riserva di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D. Lgs. n. 109/98).

Art. 10 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla legge n. 431/98, (al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla deliberazione della Regione Molise.

Dalla Residenza Municipale, li 22 MAG. 2015



IL SINDACO
Avv. Pompilio SCIULLI